



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

L'emissione della nota di variazione Iva in caso di conversione della procedura concorsuale

La rilevanza Iva degli accordi transattivi

Il trasferimento degli interessi passivi sostenuti dalle società veicolo nell'ambito delle operazioni di fusione

Gli effetti delle rinunce al credito sulla base Ace

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'indeducibilità delle perdite in caso di consolidante non operativa

L'inerenza delle somme versate a titolo di royalty

La sussistenza degli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti

La deducibilità dei costi per prestazioni di servizi e provvigioni

L'emissione della nota di variazione Iva in caso di conversione della procedura concorsuale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 aprile 2022, n.216

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle procedure concorsuali in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del dl 25 maggio 2021, n.73, il quale ha apportato alcune modifiche all'art.26 del Decreto Iva. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la conversione di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in successivo fallimento, non determina l'avvio di una nuova procedura concorsuale, bensì il proseguimento della precedente, rendendosi applicabile, pertanto, la versione antecedente a tali modifiche, cosicché per l'emissione della nota di variazione occorrerà attendere la definitiva infruttuosità della procedura.

[torna su](#)

La rilevanza Iva degli accordi transattivi

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 22 aprile 2022, n.212

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che una prestazione di servizi configura un'operazione soggetta ad Iva solo quando tra l'autore della prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche e nel quale il compenso ricevuto costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato, ha chiarito che un accordo transattivo nell'ambito del quale si riscontra un nesso di sinallagmaticità tra l'obbligo di non fare posto a carico dalla società - la quale rinuncia alle liti - e la somma dovuta dalla controparte, è assoggettabile ad imposta, ricorrendo il presupposto oggettivo ex art.3, comma 1 del Decreto Iva.

[torna su](#)

Il trasferimento degli interessi passivi sostenuti dalle società veicolo nell'ambito delle operazioni di fusione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 22 aprile 2022, n.211

L'Agenzia delle entrate, in materia di operazioni straordinarie e, in particolare, con riferimento a una complessa operazione di riorganizzazione aziendale effettuata con l'ausilio di una società veicolo, ha chiarito che è possibile disapplicare i limiti al riporto degli interessi passivi fissati dall'art.172, comma 7 del Tuir, anche se la società veicolo non supera né il *viability test*, né il limite patrimoniale, dal momento che il transitorio passaggio degli interessi passivi non dedotti dalla neo costituita società veicolo, destinata a fondersi e quindi priva, per sua natura, dei menzionati requisiti, non può rappresentare una manovra volta all'artificiosa circolazione di bare fiscali.

[torna su](#)

Gli effetti delle rinunce al credito sulla base Ace

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 aprile 2022, n.200

L’Agenzia delle entrate, in materia di aiuto alla crescita economica (c.d. Ace), ha chiarito che la rinuncia al credito da parte del socio mediante conversione delle somme in versamenti in conto capitale rappresenta (i) un incremento rilevante per la società originariamente finanziata e (ii) una sterilizzazione permanente per la società creditrice, anche ove la partecipazione nella società finanziata venga ceduta nel medesimo periodo d’imposta. Infatti, afferma l’Amministrazione finanziaria, ciò che rileva è l’acquisizione a titolo definitivo delle somme nel patrimonio della società controllata, a prescindere dalla successiva alienazione delle partecipazioni.

[torna su](#)

L’indeducibilità delle perdite in caso di consolidante non operativa

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 aprile 2022, n.13123

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito al possibile utilizzo delle perdite in caso di consolidato fiscale, di cui agli artt.117 e ss. del Tuir. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, se la consolidante è qualificata come società di comodo ai sensi dell’art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, le perdite registrate da una o più consolidate eccedenti il reddito minimo presunto che la consolidante è comunque obbligata a dichiarare sono indeducibili per la stessa. Infatti, conclude la Suprema Corte, solo nel caso in cui la consolidante non operativa abbia dichiarato un reddito maggiore di quello minimo, sarebbe possibile procedere con la compensazione delle perdite, nella misura corrispondente alla differenza tra il reddito dichiarato e il reddito minimo dichiarabile.

[torna su](#)

L'inerenza delle somme versate a titolo di *royalty*

Corte di Cassazione – Sentenza del 22 aprile 2022, n.12846

La Corte di Cassazione, in materia di reddito di impresa, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla deducibilità e alla corretta quantificazione dei flussi di *royalty* in uscita. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che risulta illegittima la pretesa dell'Ufficio fondata sulla mancata inerenza del costo se la spettanza della *royalty* emerge da una specifica clausola contrattuale. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, la circostanza che l'ammontare della *royalty* sia stato avallato dall'Autorità fiscale estera in ragione dello studio *transfer pricing* prodotto dal contribuente, rende vana ogni ulteriore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, anche se la *royalty* è fissata in misura superiore rispetto ai valori prescritti dalla circolare n.32 del 22 settembre 1980, essendo possibile discostarsi da tale valore in presenza di comprovate ragioni.

[torna su](#)

La sussistenza degli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 aprile 2022, n.12693

La Corte di Cassazione, in materia di perdite su crediti, ha chiarito che il contribuente che intende dedurre una perdita deve dimostrarne gli elementi certi ex art.101, comma 5 del Tuir, con ciò intendendosi la definitività della perdita e l'impossibilità di recuperare il credito in via coattiva. Al di fuori di queste ipotesi, prosegue la Suprema Corte, se il creditore rimane inerte nella titolarità del credito, esiste un credito inattuato per volontà del creditore medesimo ma non sussistono gli elementi certi che consentono di attribuire rilevanza fiscale alla perdita.

[torna su](#)

La deducibilità dei costi per prestazioni di servizi e provvigioni

Corte di Cassazione – Sentenza del 14 aprile 2022, n.12127

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che spetta al contribuente documentare l'esistenza dei costi e la loro inerenza, ha chiarito che i costi relativi a prestazioni di servizi sono di competenza dell'esercizio in cui le stesse sono ultimate, a nulla rilevando il momento di emissione della fattura e/o dell'effettuazione del pagamento. Inoltre, in materia di provvigioni, la Suprema Corte aggiunge che se le stesse sono condizionate al buon esito dell'operazione, rimangono indeducibili sino al manifestarsi dell'evento concordato, momento a decorrere dal quale si ritengono integrati i requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it